

Prove: quando si è al cospetto di una confessione?

Si è al cospetto di una confessione stragiudiziale, soltanto nel caso in cui rilevi in maniera inequivocabile la consapevolezza della parte circa le specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenuti nell'atto. Deve trattarsi di una affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio. In particolare, in tema di prova civile, la confessione (giudiziale o stragiudiziale) richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario; infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione.

NDR: in senso conforme Cass. 05/12/2003 n. 18655 e 06/06/2006 n. 13212.

Corte di appello di Bari, sentenza del 7.9.2023

...omissis...

Rileva questa Corte che, innanzitutto, deve essere respinta la tesi di parte appellante, sull'asserita operatività, nella specie, della penale di € 50.000,00, cui si è fatto più volte cenno.

L'A S.r.l. infatti, censurando la sentenza del giudice di prime cure, sostiene che: omissis.

Invero, rileva questa Corte che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, all'articolo 3.1 del contratto di affiliazione e fornitura sottoscritto dalle parti, vi è scritto che: "Il presente accordo avrà durata minima di 3 (tre) anni, salvo il verificarsi

di una delle condizioni di risoluzione anticipata, e alla scadenza lo stesso s'intenderà rinnovato. L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall'affiliata con preavviso minimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza. Il recesso avvenuto senza il preavviso stabilito o prima del decorso di anni 3 (tre) comporterà per l'affiliato l'obbligo di corrispondere all'altro contraente la penale dell'ammontare di €. 50.000/00 (euro cinquantamila), irriducibile dal magistrato perché stabilita per danni presunti."

Ciò significa che la previsione dell'articolo 3 cit., in ragione della quale l'odierna appellante ritiene dovuto il pagamento della penale ivi prevista, opera, solo per l'ipotesi del recesso dal contratto operato senza preavviso, e prima della scadenza del termine di durata previsto; e non, invece, per l'evenienza - che si è verificata nella presente fattispecie - della risoluzione del contratto per inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa.

In questa seconda evenienza, in astratto, la parte adempiente può chiedere l'eventuale risarcimento del danno patito: richiesta questa che, però, non costituisce affatto oggetto della domanda proposta da A, né in primo grado, né nel presente grado d'appello.

Non è, inoltre, affatto condivisibile il percorso logico dell'appellante secondo cui: "...Tanto perché, già, quanto meno, alla data del 21/05/2019 (che è la data riportata a sinistra in calce alla missiva del 21/05/2019 - doc. n. 3, fasc. prime cure A), in totale assenza di alcuna formale preventiva comunicazione con le forme e nei termini convenuti, la omissis S.r.l. si era, invero, già resa, DI FATTO, gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali assunti con l'A in data 01/05/2015 (doc. n. 1, fasc. prime cure A), violando così nei fatti, per quel che qui oggi interessa, l'art. 3) - (durata), ben prima della risoluzione comminata dalla A con missiva del dì 06/06/2019 (doc. n. 2, fasc. prime cure A), con il passaggio e con la creazione della nuova collaborazione commerciale con l'altro gruppo concorrente (omissis S.r.l.), come pure è stato espressamente ammesso proprio dalla medesima S.r.l. con la missiva - pec del 13/06/2019 (doc. n. 4, righe 10 - 15, fasc. prime cure A), che peraltro non è mai stata neppure disconosciuta dalla omissis nei modi e nei termini di cui all'art. 115 c.p.c., così da acquistare piena efficacia probatoria e vincolante nel presente giudizio".

Non si può, infatti, assegnare alcun rilievo alla data del 21/05/2019 posta in calce alla missiva della omissis, poiché quest'ultima risulta pacificamente ricevuta, e pervenuta alla destinataria, in data 8/6/2019; quindi, in epoca successiva alla missiva dell'A S.r.l. ricevuta il 6/6/2019, con la quale l'odierna appellante ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Nella predetta missiva, infatti, si legge: "...Con la presente, Vi contestiamo a ogni effetto la grave violazione dell'articolo 1 sulla sub cessione dell'uso del omissis, in quanto abbiamo testé appreso che, in sfregio agli accordi contrattuali in essere, senza darci alcuna comunicazione, avete asportato tutte le insegne con il Ns. marchio dal Vs. punto vendita, sito in Pietragalla (PZ) alla contrada piano omissis sostituendole addirittura con insegne di marchio concorrente. Pertanto siamo costretti nostro malgrado a sospendere con effetto immediato le forniture ivi incluse anche quelle nel rifabbricazione essendosi risolto l'epigrafato contratto per Vs. per vostro grave inadempimento. [...]". La risoluzione del contratto è, quindi, avvenuta precedentemente alla comunicazione del recesso operato dalla omissis Group; recesso, da ritenersi, per l'effetto, privo di efficacia, poiché riferito ad un contratto già risolto.

Invero, in caso di inadempimento di una clausola risolutiva espressa, opera, la risoluzione ipso iure del contratto, immediatamente, purchè - come è avvenuto nella presente fattispecie - la parte non inadempiente dichiari all'altra di voler esercitare il

diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 11/04/1991, n. 525).

Come affermato da granitica giurisprudenza, e come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, infatti, la clausola risolutiva espressa – che presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate (Cass. 4796/2016) – attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza; e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato, come in genere la risoluzione per l'adempimento non può, dunque, essere pronunciata d'ufficio ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere (Cass. 17603/2018).

Nel caso di specie le inadempienze idonee a determinare la risoluzione espressa del suddetto contratto sono riportate tassativamente all'articolo 9 del contratto stesso. omissis

Invero, "La comunicazione di un atto unilaterale di recesso non richiede, per la sua efficacia, particolari formalità, non essendo destinata a provocare un incontro di volontà concorrenti delle due parti del rapporto, ed è pertanto sufficiente che l'atto sia comunque conosciuto, nella sua essenzialità, dalla controparte" (Cass. civ., 21/04/1983, n. 2741).

Ancora, "Il recesso è l'atto con cui una parte si scioglie unilateralmente dal vincolo contrattuale ed è efficace in presenza di una manifestazione di volontà diretta a tal fine. Il recesso di cui all'art. 1373 c.c. integra un negozio recettizio unilaterale che, pur non richiedendo, quanto alla manifestazione di volontà, forme sacramentali, è assoggettato alle stesse garanzie di forma prescritte per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento il recesso sia finalizzato" (App. Milano, Sez. IV, 03/05/2016, Massima redazionale).

Conseguentemente, nella presente fattispecie, il recesso, in quanto atto recettizio, non può che essere ritenuto operativo, solo a far data dall'8/6/2019.

La missiva, che riporta la data del 21/5/2019, ha giuridica rilevanza solo dal momento della sua ricezione da parte del destinatario.

Si può ben scrivere una lettera, datarla, tenerla da parte, ed inviarla, successivamente, a distanza di tempo.

Ancora, "L'atto con il quale si esercita il diritto di recesso di cui all'art. 1373 c. c., integra un negozio recettizio unilaterale, che se non richiede quanto alla manifestazione della volontà formule particolari, rimane soggetto alle stesse garanzie di forma prescritte per il contratto costitutivo del rapporto alla cui risoluzione il recesso è preordinato" (Cass. civ., Sez. II, 14/08/1986, n. 5059, Pa. C. Ta., in Mass. Gi. It., 1986).

Nello stesso senso: "L'atto di recesso da un contratto integra un negozio recettizio unilaterale il quale rimane soggetto alle stesse garanzie di forma prescritte per il contratto costituivo del rapporto al cui scioglimento il recesso sia finalizzato" (Cass. civ., Sez. II, 07/06/1990, n. 5454, Mo. C. Soc.

Pineta a mare Li., in Foro It., 1991, I, 172).

Né è sostenibile la tesi dell'appellante, secondo cui l'appellata avrebbe reso confessione stragiudiziale, nella sua nota del 13/6/2019.

Essa, invero, non contiene alcuna ammissione, confessione, o assunzione di responsabilità, perché, in esordio, si legge: "...Basiti per quanto contestato, ci vediamo costretti a rigettare puntualmente ogni addebito..".

Ancora, "...possiamo elencare una serie consistente di inadempienze della vostra organizzazione, inadempienze in relazione a diversi ambiti: fuori stock, prodotti eliminati dall'assortimento senza preavviso, linee di prodotti a marchio dismesse; una pressione promozionale elevata e costosa, non in linea con la media dei principali marchi italiani, generando una notevole perdita in termini di profitti, data anche da quotidiani operazioni sottocosto. Inoltre, come da vostre circolari aziendali ricorrenti, le consegne venivano diminuite e/o soppresse anche solo a causa di un solo giorno festivo infrasettimanale, causando forti perdite nelle vendite. Nell'ambito della suddetta collaborazione, tutto questo non è mai stato evidenziato comprendendo che il rapporto personale fosse più importante del commerciale...".

Orbene, rileva questa Corte che, l'aver ammesso, da parte della omissis Group, in detta missiva, di avere intrapreso un nuovo rapporto commerciale con terzi, spiegandone, peraltro le ragioni (evitare l'apertura imminente di altro supermercato a distanza di circa 500 metri dal punto vendita omissis

Group, da parte di azienda concorrente, radicata, sia territorialmente, che finanziariamente), non può affatto significare avere reso confessione stragiudiziale, a fronte degli altri passi della missiva (soprattutto, quello in cui si afferma: "...ci vediamo costretti a rigettare puntualmente ogni addebito.."), sopra indicati, ed operando una valutazione globale del contenuto della ridetta nota.

A tutto concedere, in essa, si potrebbe intravedere solo l'ammissione di un proprio inadempimento, peraltro, verosimilmente giustificato (nella prospettiva del dichiarante, e non in senso oggettivo), però, dall'inadempimento del destinatario della nota, in base al noto principio "inadimplenti non est adimplendum".

Invero, si è al cospetto di una confessione stragiudiziale, soltanto nel caso in cui rilevi in maniera inequivocabile la consapevolezza della parte circa le specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenuti nell'atto (App. Le., Sez. II, 12/11/2015, Ma. redazionale, 2015).

Deve trattarsi di una affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio (Cass. civ., Sez. III, 05/12/2003, n. 18655).

Ancora, "In tema di prova civile, la confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario; infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione" (Cass. civ., Sez. II, 06/06/2006, n. 13212, S.M. C. A.C., in Mass. Gi. It., 2006).

Ogni altro profilo, resta assorbito.

Per tutte le ragioni suddette, ritiene, pertanto, questa Corte che sussistano tutti presupposti per respingere l'appello e rigettare la domanda dell'A S.r.l., odierna appellante.

L'esito del gravame, impone, secondo il principio della soccombenza, di porre a carico dell'A anche le spese di questo grado di appello, liquidate come in dispositivo.

Non si ravvisano, invero, le "gravi ed eccezionali ragioni", adombrate da A, per compensare le spese, a fronte dell'integrale conferma della sentenza impugnata, per il sol fatto che, in primo grado, è stata rigettata l'eccezione, sollevata dall'odierna appellata, di improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita.

Sussistono inoltre le condizioni perché trovi applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02 (Cfr.: Corte Cost. n. 120/2016; Cass. 09/11/2016 n. 22867).

PQM

La Corte di Appello di Bari omissis rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata; condanna l'A S.r.l. a rifondere, in favore della omissis Group S.r.l., le spese del presente grado del giudizio che liquida, per compensi, in € 9.991,95, oltre il 15% per spese generali, CPA ed IVA, come e se per legge dovuta; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, A, s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.